



Comune di Civitavecchia

Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot. n. 23028 del 13.03.2019

ORDINANZA SINDACALE N. 121 DEL 13.03.2019

IL SINDACO

Oggetto: Estumulazioni Ordinarie – Salme tumulate da oltre 50 anni – Reparti zona GUGLIELMI n° IX del Cimitero Monumentale di via Aurelia Nord 2 – Revoca Concessioni ai sensi dell'art. 92 del DPR 285/1990

PREMESSO CHE:

- allo stato attuale i cimiteri comunali di Civitavecchia non presentano disponibilità di loculi per le tumulazioni e si trovano nelle condizioni di non poter garantire ulteriori tumulazioni;
- a seguito della carenza di loculi, l'Amministrazione Comunale si è attivata individuando la zona dove verrà realizzata la struttura con i nuovi loculi;
- con Delibera di Giunta Comunale n.61 del 11/05/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed Economica per la costruzione di loculi nel cimitero di Via Braccianese Claudia;
- con contratto sottoscritto in data 11.10.2017 il comune di Civitavecchia ha affidato alla società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. (socio unico il comune di Civitavecchia) la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali per i due cimiteri comunali
- l'Ufficio "Area Tecnica Autorizzativa" della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., affidataria della gestione dei servizi funebri e cimiteriali, sta procedendo al perfezionamento della progettazione e degli atti per l'affidamento dei lavori di realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di via Braccianese Claudia;

Visto l'art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 285/1990;

Visto l'art. 86 e successivi del D.P.R. n. 285/1990, che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione delle estumulazioni;

Richiamati gli articoli 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

Vista situazione di grave insufficienza di posti salma dei due cimiteri rispetto al fabbisogno cittadino;

Preso atto che la Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. ha provveduto ad effettuare il censimento dei loculi nei reparti aventi le sepolture più datate del cimitero monumentale di via Aurelia Nord, specificatamente nei reparti denominati "Guglielmi", redigendo un elenco dei loculi all'interno dei quali l'ultima salma sia stata tumulata da oltre 50 anni, le cui concessioni rispondono a quanto stabilito dall'art.92 comma 2 del D.P.R. 285/90

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505 che ha così disposto:

"La normativa regolamentare comunale di polizia mortuaria e sui cimiteri in tanto è legittima in quanto non viene a porsi in contrasto con la normativa regolamentare adottata dal Governo, in virtù di quanto previsto dall'art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile.

La sopracitata sentenza, in merito all'art. 93 del D.P.R. 803/1975 , il cui contenuto è stato ripetuto nell'art.92 del DPR 10/09/1990 n.285 recita:

"Detta disposizione statale, dopo aver precisato che le concessioni cimiteriali rilasciate dopo l'entrata in vigore del regolamento, non possono avere una durata superiore ai 99 anni, salvo rinnovo, prevede per quelle anteriori, di durata superiore ai 99 anni, la facoltà di revoca da parte del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero "

Consente poi al Comune, con l'atto di concessione, di imporre al concessionario determinati obblighi tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione. Con la conseguenza che nella normativa statale, per le concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al D.P.R. n.803/1975, l'esercizio del potere discrezionale di revoca nell'interesse pubblico viene ancorato a due precisi presupposti (superamento di 50 anni dall'ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero), che debbono concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca..omissis"

Richiamati:

- il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria,
- il D.P.R. n. 285/1990,
- il D.lgs. n. 267/2000,
- il D.P.R. n. 254/2003,
- la Legge n. 241/90,
- la Legge n. 130/2001,
- le Circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998,
- la Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003;

ORDINA

- alla società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., quale gestore dei Servizi Cimiteriali, dai primi giorni di **Giugno 2019**, condizioni climatiche permettendo, di iniziare le operazioni di estumulazione ordinaria delle salme tumulate nei Reparti GUGLIELMI n° IX del cimitero monumentale di via Aurelia Nord 2, il cui elenco si allega sotto la lettera “A” e forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- alla società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., nelle operazioni di estumulazione, di adottare ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme estumulate secondo le modalità previste dal regolamento di Polizia Mortuaria vigente.
- alla società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni, dai primi giorni di Giugno 2019 sino all'ultimazione delle stesse;
- alla società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. che le operazioni di estumulazione siano condotte a partire dalle ore 9.00 di tutti i giorni, esclusi i festivi, fino alla conclusione delle operazioni, fatte salve diverse esigenze di servizio;
- alla società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. di eseguire, sui loculi interessati dalla presente ordinanza, tutte le operazioni necessarie all'adeguamento tecnico-sanitario previsti dalla vigente normativa;
- che, qualora vengano rinvenuti esiti conservativi cadaverici (c.d. indecomposti), questi vengano re-inumati per permettere il completamento dei naturali processi di decomposizione;
- che per l'inumazione degli inconsunti, eventualmente rinvenuti, sia utilizzato, a necessità, il campo comune di inumazione n° IV (c.d. campo fanciulli), del cimitero monumentale di via Aurelia Nord 2, come indicato dal Gestore del Servizio con nota prot 16660 del 22/02/2019, previa esumazione e registrazione degli eventuali resti delle salme ivi sepolte;
- di provvedere alla re-inumazione degli eventuali esiti conservativi cadaverici aggiungendo direttamente sui resti mortali stessi e o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione; tali sostanze non devono essere tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica; secondo quanto stabilito dagli art.li 2 e 3 della Circolare Ministeriale n. 10 del 31/07/1998
- Alla società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. di notificare la presente ordinanza, con ogni

mezzo disponibile, ai congiunti eventualmente rintracciabili delle salme da estumulare.

INVITA

I familiari dei defunti, qualora fossero interessati e previo accordo con gli uffici cimiteriali (Tel. 0766 23197), a provvedere al recupero delle fotografie, ecc. dai loculi oggetto di estumulazioni o a dichiarare l'intenzione di mantenere l'uso del sepolcro a seguito del rinnovo della relativa concessione al diritto d'uso.

DISPONE

- la revoca delle concessioni d'uso dei loculi situati nel reparto oggetto della presente ordinanza nel rispetto dell'art. 92 del DPR 285/1990.
- che la procedura per l'assegnazione delle concessioni d'uso dei loculi, tornate nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'art. 92 del DPR 285/1990 e per effetto delle presente ordinanza, sia attivata solo qualora si debba procedere alla tempestiva tumulazione di un defunto – è altresì ammessa la concessione di loculo nel caso in cui, in esso, debba essere tumulato un feretro proveniente da altro loculo situato nei cimiteri della città e per quest'ultimo venga contestualmente espressa la volontà di rinuncia alla concessione del diritto d'uso del loculo da cui proviene;
- che il tempo di re-inumazione degli esiti conservativi cadaverici indecomposti è stabilito in due anni ricorrendo il caso di utilizzo di sostanze biodegradanti previsto dagli art.li 2 e 3 della circolare 31 luglio 1998, n. 10 del Ministero della Sanità;
- che copia della presente sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio dalla giornata odierna, oltre all'inserimento sul sito del Comune www.comune.civitavecchia.rm.it e alla pubblicazione all'albo cimiteriale del cimitero di via Aurelia Nord 2.

INFORMA

che le operazioni di estumulazione verranno eseguite dalla società **Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.**;

che, in caso di accertata irreperibilità o disinteresse degli aventi titolo, si procederà comunque, a seguito dell'operazione di estumulazione, alla raccolta in casettina dei resti ossei, da intendersi quale procedura cumulativa standardizzata;

che nell'ipotesi di rinvenimento di resti cadaverici indecomposti (non completa decomposizione della salma), si provvederà alla loro successiva re-inumazione in campo comune per completare il naturale processo di scheletrizzazione;

che i resti ossei, identificati e collocati in apposite cassetine di zinco, saranno custoditi a titolo gratuito per un periodo di 6 mesi a disposizione dei parenti e aventi titolo; trascorso tale periodo i resti verranno collocati nell'ossario comune senza ulteriore possibilità di identificazione;

che in caso di interesse manifestato dagli aventi titolo, questi ultimi possono optare:

nell'ipotesi di resti ossei (completa mineralizzazione della salma):

- collocazione dei resti ossei in apposita cassetta di zinco e successiva tumulazione in loculino o altra sepoltura
- cremazione dei resti ossei, per successivo affido dell'urna cineraria o collocazione dell'urna in loculino o altra sepoltura

nell'ipotesi di resti cadaverici (non completa decomposizione della salma):

- la re-inumazione in campo,
- la cremazione dei resti cadaverici per successivo affido dell'urna cineraria o collocazione dell'urna in loculino o altra sepoltura .

che agli aventi titolo, già in possesso di una concessione di loculo, anche occupato da altra salma, di una concessione di tomba di famiglia, cripta o cappella è consentito di disporre per la tumulazione dei resti ossei raccolti in cassetina o dell'urna cineraria.

che aventi titolo che si oppongano all'estumulazione per ragioni affettive o religiose è data facoltà, per la conservazione del loculo, di stipulare un nuovo contratto di concessione cimiteriale alle condizioni contrattuali vigenti;

che il calendario contenente le date delle operazioni su singoli loculi verrà comunicato direttamente agli aventi diritto che abbiano manifestato interesse, affinché, se lo desiderano, possano presenziare, anche per ritirare eventuali oggetti personali rinvenuti, fotografie ecc; per gli aventi titolo irreperibili il calendario delle operazioni sui singoli Reparti verrà reso noto attraverso il sito istituzionale dell'Ente, l'affissione di avvisi presso gli ingressi dei cimiteri cittadini e con qualsiasi altro mezzo a disposizione dell'Amministrazione;

che Il responsabile della gestione dei cimiteri è incaricato di tutti gli adempimenti successivi al presente atto.

Che gli Uffici Cimiteriali sono a disposizione per informazioni nei seguenti orari d'ufficio: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 – tel. 0766 23197

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notifica e dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio , ricorso al TAR del Lazio ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

IL SINDACO
Ing. Antonio Cozzolino

REPARTI GUGLIELMI

REPARTO IX

- Arciprete Oreste 06/04/1914
- Salvati Amedeo 24/03/1915
- Nucci Salvatore 29/07/1915
- Straccini Genoveffa 1915
- Fantusanti Eugenio 20/12/1915
- Di Rienzo Costantino 19/03/1915
- Rispoli Giulia 1915
- Lissini Caterina 09/09/1911
- De Fazi Amalia (ossa) 1914-De Fazi Fortunato (ossa) 1911
- Maroel Giuseppe 27/02/1902
- Bonamano Odoardo 1915
- Appignani Gaetano 1914
- Sportiello Giacomo 15/05/1962 – Sportiello Giuseppe (ossa) 10/08/1914